



TRIBUNALE DI MASSA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Nella **procedura N. [REDACTED]/2016 R.G. Esecuzioni Immobiliari**

promossa da

[REDACTED]

contro

[REDACTED]

Il G.E., d.ssa Elisa Pinna,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/05/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione in atti;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;

CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO CON GARANZIA IPOTECARIA.

DIFETTO *AB ORIGINE* TITOLO ESECUTIVO.

ricordato che il Giudice dell'esecuzione deve, durante tutto il tempo occorrente per la definizione della procedura esecutiva, verificare la presenza del titolo esecutivo senza il quale la stessa deve dirsi illegittima e priva di fondamento;

ricordato che rientra nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza — anche sopravvenuta — dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente, al di là e a prescindere di ogni espressa previsione normativa di estinzione (Cass.Civ. 27 gennaio 2017 n. 2043).

ricordato che che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell'azione esecutiva, potendo rilevare sia l'inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che - entrambe - determinano



l'illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa (Sez. 3, Sentenza n. 15363 del 13/07/2011);

rilevato, nel caso in esame, che il creditore procedente stia agendo in assenza, *ab origine*, di un titolo esecutivo;

ritenuto che il **contratto di apertura di credito in conto corrente, ex art. 1842 c.c., con garanzia ipotecaria non possa qualificarsi alla stregua di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.**;

rilevato difatti che l'apertura di credito è un contratto con il quale un soggetto mette a disposizione di un altro soggetto una determinata somma di denaro concedendogli la facoltà di utilizzarla con obbligo di restituzione entro una determinata scadenza;

osservato che dal tenore delle clausole contrattuali risulta la concessione di un "*finanziamento sotto forma di apertura di credito in conto corrente rotativo sino a concorrenza di Lire [...] garantita da ipoteca di primo grado sugli immobili [...]*" (cfr. pag. 4 contratto);

osservato difatti che le somme saranno erogate mediante assegni bancari o disposizioni di pagamento, tratti o emessi da ██████████ S.r.l., nell'arco di venti mesi (cfr. art. 2 e 3 contratto);

rilevato, di conseguenza, anche se il contratto di apertura di credito venga stipulato nelle forme prescritte dall'art. 474 c.p.c. esso non consente di fare luogo ad esecuzione forzata poiché il documento-titolo identifica esclusivamente la somma messa a disposizione del beneficiario correntista ma non documenta l'obbligazione contratta da quest'ultimo;

considerato, dunque, il requisito della certezza - e quindi il valore di titolo esecutivo - è stato motivatamente escluso nel caso di un'apertura di credito (semplice o in conto corrente), poiché il contratto non documenta l'esistenza attuale, né (soprattutto) certa di un credito della banca, ma la semplice messa a disposizione del cliente del fido e l'obbligo di restituire dipende dall'effettivo e successivo utilizzo della provvista (nell'apertura semplice), seguito dalla revoca dell'affidamento (nell'apertura in conto corrente);

rilevata, dunque, l'insussistenza originaria del titolo esecutivo;

ricordato che, se il giudice dell'esecuzione, investito di un'opposizione ex art. 615 c.p.c., rileva d'ufficio (o, eventualmente, su istanza della parte ex art. 486 c.p.c.) i presupposti per una chiusura anticipata del processo esecutivo (ad esempio, per la carenza o l'inefficacia o la caducazione dell'indispensabile titolo esecutivo), deve - sentite le parti - dichiarare improcedibile (o improseguibile) il processo esecutivo e disporre la liberazione dei beni (a meno che non sia già intervenuta l'aggiudicazione o l'assegnazione, stante il disposto dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c.) e, nell'espropriazione immobiliare, la cancellazione della trascrizione del pignoramento, nonché provvedere, ex art. 632 c.p.c., sulle spese dell'esecuzione in favore del debitore (se assistito con difesa tecnica), mentre i costi del processo esecutivo restano automaticamente a carico del creditore ex art. 95 c.p.c.; quanto alla proposta opposizione ex art. 615 c.p.c., poi, il medesimo giudice non può pronunciarsi sull'eventuale istanza di sospensione del processo esecutivo, dato che la sua chiusura rende superflua ogni statuizione a riguardo, ma è comunque tenuto a fissare il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620286-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241-01), il quale ultimo non risente della disposta chiusura della procedura esecutiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1353 del 31/01/2012, Rv. 621377-01). (Sez. III, ordinanza n. 11241 del 6 aprile 2022);

VIOLAZIONE ART. 557 C.P.C..

DEPOSITO TITOLO ESECUTIVO OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI 15 GIORNI.


Alfonso Leccese
A V V O C A T O



ancora, rilevato che nell'atto di precetto, sia nell'atto di pignoramento immobiliare viene dato atto che il credito vantato nei confronti dell'esecutato è cristallizzato **anche** nel decreto ingiuntivo n. 649/2014 emesso dal Tribunale di Massa, fondato come prova scritta su quel citato contratto di apertura di credito;

preso atto, tuttavia, che tale titolo esecutivo è stato depositato agli atti del procedimento solamente in data 13/10/2016, dopo che era stato pronunciato il decreto ex art. 569 c.p.c. e contestualmente all'istanza di sospensione ex art. 623 c.p.c.;

dato atto, difatti, che con decreto del 20/10/2016 era stata disposta la sospensione della procedura esecutiva ex art. 623 c.p.c. a seguito del provvedimento di sospensione della esecutività del titolo da parte del giudice della cognizione;

dato atto, dunque, che, riassunto il processo esecutivo da parte del procedente, l'udienza del 31/05/2023 è stata la prima celebrata nel rispetto del contraddittorio, successivamente alla dichiarazione di sospensione esterna e al deposito del decreto ingiuntivo (opposto);

ricordato che, secondo il dettato normativo racchiuso nell'art. 557 comma 3 c.p.c., interpretato in combinato disposto con il comma 2 della medesima disposizione e con l'art. 16-bis comma 2 D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, il creditore deve depositare in forma telematica a partire dal 31/03/2015 presso la cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e **la copia conforme** dell'atto di pignoramento nonché di titolo esecutivo e precetto entro quindici giorni dalla data in cui l'originale dell'atto di pignoramento gli sia stato consegnato dall'ufficiale giudiziario, pena la **dichiarazione di inefficacia** del pignoramento immobiliare;

ricordato che secondo un orientamento formatosi nella giurisprudenza di merito (in particolare, seguito dal Tribunale di Milano – cfr. sent. n. 296 del 29/06/2016, est. Rossetti – e Tribunale di Napoli Nord – cfr. ord. 15/01/2017, est. Auletta) – alla quale questo giudice ritiene di aderire, condividendone le motivazioni – la violazione delle (nuove) norme sulla formazione del fascicolo dell'esecuzione comportano la improcedibilità dell'azione esecutiva e quindi l'estinzione del relativo processo ex art. 630 comma 2 c.p.c. (con conseguente rilevazione del vizio anche d'ufficio, alla luce della nuova formulazione di quest'ultimo articolo, disposta con la L. 69/2009);

ricordato che, con la novella del 2014 (D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014), infatti, il legislatore è intervenuto nel tessuto del libro terzo del codice di procedura civile, prevedendo, tra l'altro, una nuova modalità di formazione del fascicolo dell'esecuzione;

richiamato, in particolare, il **comma 2 dell'art. 557 c.p.c.** (per quanto qui di interesse, trattando di una procedura esecutiva immobiliare) nel testo vigente attualmente prevede che *“Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.”*; mentre il successivo **comma 3** dispone che *“Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”*;

richiamato, inoltre, all'**art. 16-bis comma 2 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012** sono stati inseriti due periodi ultimi, a tenore dei quali *“a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis”*;



ricordato che successivamente, con un intervento normativo del 2015 (D.L. 83/15 convertito in L. 132/15), è stato introdotto l'**art. 159-ter disp att c.p.c.**, secondo cui nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore, il creditore debba comunque depositare "*copie conformi degli atti*" nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c.;

ritenuto, dunque, che il comma 3 dell'art. 557 c.p.c., attraverso una interpretazione logico-sistematica secondo le richiamate norme di riferimento poc'anzi indicate, deve essere interpretato nel senso che la sanzione di inefficacia dell'atto di pignoramento immobiliare si verifica, allorquando il creditore omette il tempestivo deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie, da intendersi solo quelle conformi, dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto;

considerato, quindi, che sebbene nel comma 3 non sia ripetuto l'aggettivo "*conformi*" accanto all'elenco di atti da depositare, tale disposizione non può essere letta disgiuntamente dal precedente comma 2, tenuto conto che il legislatore ha dapprima descritto la nuova modalità di formazione del fascicolo d'ufficio e ha poi previsto una specifica sanzione, quella della inefficacia, per le ipotesi in cui tali attività non siano tempestivamente e correttamente adempiute da parte del creditore procedente;

considerato inoltre che, se l'art. 159-ter disp att c.p.c., statuisce che il creditore debba comunque depositare "*copie conformi degli atti*" nei termini di cui agli artt. 518, 543 e 557 c.p.c., nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo avvenga su istanza del debitore o di un terzo, sarebbe irragionevole prevedere un diverso e più gravoso onere per il creditore (deposito di copie conformi), in caso di iscrizione a ruolo da parte di un soggetto diverso dal pignorante, rispetto ad una iscrizione a ruolo (con deposito di copie semplici), i cui adempimenti siano compiuti interamente dallo stesso pignorante;

considerato ancora che, l'art. 16-bis comma 2 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, come modificato nel 2014, precisa che con modalità telematiche siano depositate "*le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile*";

ritenuto, pertanto, il mero dato letterale del comma 3 non appare sufficiente a superare l'interpretazione da darsi all'esaminato comma, alla luce della sua collocazione all'interno del sistema normativo, che deve conservare sempre una sua coerenza, mantenendo una corrispondenza logica tra le varie norme di un medesimo contesto giuridico;

ritenuto, in conclusione, che il creditore, quindi, non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati dal disposto di cui all'art. 557 comma 2 c.p.c., ma deve depositare una copia conforme di tali atti;

considerato, ulteriormente argomentando, che non può non sottolinearsi come la questione della conformità del titolo all'originale sia strettamente connessa al possesso del titolo esecutivo quale presupposto processuale dell'azione esecutiva;

ritenuto, di conseguenza, l'attestazione di conformità non costituisce una mera formalità, in quanto il difensore del creditore, per poter attestare che la copia è conforme all'originale, deve il possesso del titolo: in mancanza di attestazione di conformità, quindi, il giudice dell'esecuzione non è messo in condizione di conoscere – con il grado di certezza che la legge esige – se il creditore sia legittimato o meno all'esercizio dell'azione esecutiva;

ritenuto che non possa poi farsi applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, che attiene alla categoria della nullità e non dell'inefficacia dell'atto per il suo mancato tempestivo deposito;

ritenuto, in definitiva, la novella formulazione dell'art. 557, comma 3, c.p.c. "*intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l'ufficio dell'esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani (e di cui cioè abbia il possesso)*" (Trib. Milano sent. n. 296 del 29/06/2016, est. Rossetti; cfr. Tribunale di Napoli Nord, ord. 15/01/2017, est. Auletta);

applicata la disciplina richiamata;



ORDINANZA SCIoglimento RISERVA

considerato che, nella procedura in esame, il creditore procedente **ha depositato il titolo esecutivo (quale decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in data 13/10/2016**, quindi oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui l'originale dell'atto di pignoramento gli sia stato consegnato dall'ufficiale giudiziario (in data 15/04/2016), e in copia priva dell'attestazione di conformità;

ritenuto, dunque, che non può che essere dichiarata l'inefficacia del pignoramento immobiliare;

P.Q.M.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

visto il combinato disposto degli artt. 557 e 630 c.p.c.,

visto l'art. 172 disp. att. c.p.c.,

1. **DICHIARA l'inefficacia del pignoramento;**
2. **DICHIARA l'estinzione della procedura N. ■ 2016 R.G. Esecuzioni Immobiliari,**
3. **ORDINA al Direttore dell'Agenzia delle Entrate – servizi pubblicità immobiliare (ex Conservatoria RR.II.) di Massa-Carrara di procedere alla cancellazione del pignoramento trascritto in data ■ al reg. part. ■**
4. **MANDA alla cancelleria per le comunicazioni di rito.**

Si comunichi anche al Perito stimatore ed al Custode giudiziario.

Massa, 29/06/2023

Il Giudice dell'Esecuzione

D.ssa Elisa Pinna


Alfonso Leccese
A V V O C A T O